



Bruxelles, 8.4.2021
COM(2021) 158 final

2014/0008 (NLE)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e
l'Ucraina**

RELAZIONE

Il 15 aprile 2014 la Commissione ha adottato e successivamente trasmesso al Consiglio una proposta di decisione concernente la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria di un accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina (COM (2014) 18 final).

La presente proposta modifica la suddetta proposta relativamente ai seguenti aspetti e per i seguenti motivi.

In primo luogo, dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione e la fine del periodo di transizione sono stati negoziati alcuni adattamenti dell'accordo, in particolare la soppressione del nome del Regno Unito quale firmatario dell'accordo e dei riferimenti a Gibilterra nella definizione di territorio ivi contenuta. L'Ucraina ha accettato tali adattamenti.

Sono inoltre proposte alcune modifiche della decisione, in particolare i) al fine di autorizzare la Commissione ad adottare la posizione dell'Unione in merito ad alcune decisioni del comitato misto istituito dall'accordo e ii) al fine di adeguare la decisione alla sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12.

Vengono inoltre proposte alcune modifiche di natura redazionale.

Al fine di facilitarne l'esame da parte del Consiglio, tutto il testo in questione è presentato come proposta modificata.

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina ("l'accordo"). In seguito a tali negoziati, il 28 novembre 2013 è stata siglata una prima versione dell'accordo.
- (2) Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e la fine del periodo di transizione di cui agli articoli 126 e 127 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, sono stati negoziati alcuni adattamenti. In particolare, sono stati soppressi il nome del Regno Unito quale firmatario dell'accordo e i riferimenti a Gibilterra nella definizione di "territorio". L'Ucraina ha accettato tali modifiche il 30 ottobre 2020.
- (3) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (4) Affinché i vantaggi dell'accordo siano realizzati quanto prima possibile, esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

L'accordo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 38, paragrafo 3, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata ad adottare la posizione che l'Unione deve assumere per quanto riguarda le decisioni del comitato misto di cui all'articolo 15, paragrafo 3, dell'accordo, volte a modificare l'allegato I integrandovi la legislazione dell'Unione, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...]